



Giunta Regionale della Campania

Allegato 1
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° ~~15~~ **16** /2016

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Visone Carmela nata a Napoli il 16/12/1969 c.f. **VSNCML69T56F839D**

Oggetto della spesa: spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n. 356791 del 26/05/2014 (prat. C.C.Avv.tura) L'Area Generale di Coordinamento Avvocatura ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 943/2014 del TAR Campania, depositata il 20/05/2014.

Il TAR Campania, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla Sig.ra Visone Carmela contro l'Ente Regionale volto, tra l'altro, all'annullamento del decreto dirigenziale dell'ex Settore Reclutamento n. 2738 del 06/10/2003 della Regione Campania con il quale è stata disposta l'esclusione della predetta ricorrente dal concorso per la copertura di n. 4 posti di dirigente per le Attività produttive Turismo e Commercio, lo ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Il TAR Campania ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, complessivamente liquidate nell'importo di € 1.000,00, oltre accessori di legge, nonché alla rifusione del contributo unificato se versato (a tal proposito, si rappresenta, che la Sig.ra Visone Carmela con nota del 20/12/2015, ha rinunciato alla liquidazione del citato contributo).

L'Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015 successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 DEL 16.11.2015 e quindi consentire allo



Giunta Regionale della Campania

Allegato 1
(Punto 3 del dispositivo)

scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n.77296 del 03/02/2016 ha richiesto alla struttura competente, U.O.D. 02 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali;

La suddetta U.O.D , con nota prot .n. 150277 del 03/03/2016, che si allega alla presente scheda, ha fornito riscontro alla suddetta richiesta.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- sentenza n 943/2014 del TAR Campania, depositata il 20/05/2014.
-

TOTALE DEBITO

€. 1.268,80

Sig.ra Visone Carmela

Competenze per spese di giudizio

€. 1.268,80

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

Nota prot. n. 356791 dell' A.G.C. Avvocatura

Sentenza n 943/2014 del TAR Campania, depositata il 20/05/2014.

Nota prot. n. 150277 della U.O.D. 02

Prospetto di calcolo competenze legali

Napoli, 03/03/2016

Il responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura

Il Coordinatore

RACCOMANDATA A MANO

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0356791 26/05/2014 07,37

Mitt. : A.G.C.4 Avvocatura

Ass. : 551402 UOD Reclutamento del personale...

Classifico : 4.



28 MAG. 2014

UOD 04

Alla D. G. per le Risorse

Umane (55-14)

U.O.D. 02

Via S. Lucia n° 81

80132 NAPOLI

e p.c. Agli Avv.ti: A. Bove; B. Dell'Isola
SEDE

1478/03

Giudizio innanzi al TAR Campania
promosso da **Visone Carmela**
C / R.C.

Si trasmette, per l'esecuzione, copia della sentenza del TAR Campania -
Salerno Sez. II n° 943/14 del 20/05/14, inerente al giudizio in oggetto.

IL COORDINATORE DELL'AREA

- Avv. M. d'Elia -

c.p./gc

N. 00943/2014 REG.PROV.COLL.
N. 03170/2003 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3170 del 2003, proposto da:
Visone Carmela, rappresentata e difesa, come da mandato a margine
del ricorso, dall'avv. Oreste Agosto, presso il cui studio elettivamente
domiciliata in Salerno, alla Via Mercanti, n. 36;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta
regionale, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale *ad lites* di
cui in atti, dagli avv.ti Almerina Bove e Beatrice Dell'Isola
dell'Avvocatura Regionale, presso la cui sede elettivamente domicilia
in Via A.Salernitana, n.3;

per l'annullamento

a- del decreto dirigenziale del settore reclutamento n. 2738 6.10.2003
della Regione Campania, con il quale è stata disposta l'esclusione della

- ricorrente dal concorso per la copertura di n. 4 posti di dirigente per le Attività produttive Turismo e Commercio;
- b- della nota prot. 2003. 0566585 del 7.10.2003, di comunicazione dell'esclusione, a firma del dirigente del settore e del dirigente del servizio;
- c- della nota prot. 2003 0601616 del 17.10.2003 a firma dei dirigenti dei servizi e del coordinatore;
- d- del decreto dirigenziale n. 2898 del 17.10.2003, non conosciuto;
- e- dell'avviso pubblicato sul B.U.R.C. con il quale è stato rettificato il termine ultimo per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso per la copertura di n. 4 posti di dirigente per le attività produttive, turismo e commercio;
- f- del decreto del Dirigente dell'Area Generale di Coordinamento Affari Generali - Gestione e Formazione del Personale - Organizzazione e Metodo - Settore reclutamento n. 14678 del 27.12.02 con il quale è stato fissato al 29.01.03 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
- g- ove adottato, di ogni altro provvedimento con il quale è stato rettificato il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso in oggetto, nonché di ogni altra eventuale disposizione regionale di conferimento di un siffatto potere;
- h- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2014 il dott. Giovanni Sabato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 13 novembre 2003 e ritualmente depositato il giorno successivo, la Sig.ra Carmela Visone impugna gli atti di cui in epigrafe, invocandone l'annullamento.

Premette che, con Decreto Dirigenziale n. 14572 del 19.12.02, la Regione Campania ha indetto apposito concorso per la copertura di n. 4 posti di Dirigente per le attività produttive, turismo e commercio, per il quale la ricorrente ha presentato domanda di partecipazione venendo ammessa alla fase selettiva, superata in data 3.9.2003, veniva successivamente esclusa, con la nota di cui in epigrafe, con la seguente motivazione: "*Carenza requisito art. 2, lett. h), i), j), e k) del bando*". Avverso tale atto solleva, sotto distinti e concorrenti profili, i vizi della violazione di legge e dell'eccesso di potere, lamentando la mancata esatta indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche a sostegno della disposta esclusione, la illegittima anticipazione del termine per la presentazione delle domande di concorso rispetto a quella prevista dal bando anche per violazione del Regolamento regionale in materia di accesso agli impieghi, nonché la

mancata controdeduzione ai rilievi sollevati dall'istante in sede di ricorso al Coordinatore dell'area personale.

La ricorrente conclude per l'annullamento degli atti impugnati, previa sospensione della loro efficacia.

Si costituisce la Regione Campania resistendo.

Con decreto monocratico del 14.11.2003, la ricorrente è stata ammessa con riserva alle prove scritte del concorso.

Alla Camera di Consiglio del 4 dicembre 2003, la domanda cautelare è accolta mediante ammissione con riserva alle prove successive.

Alla pubblica udienza del 27 giugno 2013, sulle conclusioni delle parti costituite, il ricorso è trattenuto in decisione.

Il ricorso è preliminarmente da dichiarare improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto, alla luce della documentazione acquisita a mezzo ordine istruttorio del 26 luglio 2013, la ricorrente non ha superato le prove scritte alle quali è stata ammessa mercè provvedimento cautelare monocratico del 14.11.2003. Depongono in tal senso la comunicazione prot. n. 1010/cc di maggio 2004 indirizzata alla ricorrente, relativa al mancato superamento delle prove scritte, comunicazione ricevuta dalla ricorrente in data 31 maggio 2004, e la stessa graduatoria del concorso, approvata con Dec. Dirigenziale n. 218 del 02/07/2004, in cui la ricorrente non figura.

Il ricorso va conclusivamente dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto, stante gli sviluppi della

vicenda, alcun vantaggio potrebbe la ricorrente conseguire da un eventuale accoglimento del gravame.

Ai fini dell'ordinamento delle spese, occorre comunque esaminare, nell'ottica della soccombenza virtuale, le doglianze articolate il ricorso e delle quali occorre ravvisarne la fondatezza. Invero, come denunciato da parte ricorrente, il Decreto Dirigenziale n. 14678 del 27 dicembre 2002 risulta in contrasto con l'art. 3, comma 1 del bando di concorso laddove riconduce il decorso del termine per la presentazione della domanda di partecipazione (anche) alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che è intervenuta soltanto il 7 gennaio 2003, con conseguente slittamento al 6 febbraio successivo del *dies ad quem*. Ne consegue l'illegittimità del provvedimento di esclusione impugnato che fa leva sulla mancanza del requisito di servizio alla data del 29 gennaio 2003, indebitamente anticipata rispetto a quella evincibile dal bando di concorso del 6 febbraio 2003. L'art. 3 della *lex specialis*, infatti, prevede che la domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata "entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione dell'avviso di concorso nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – Serie Speciale Concorsi ed Esami", di guisa che il termine può dirsi scaduto solo al compimento di entrambe le dette operazioni pubblicitarie, intervenuto il 7 gennaio 2003 con la pubblicazione in G.U.. Il decreto dirigenziale n. 14678 del 27.12.02, con il quale è stato fissato al 29.01.03 il termine per la

presentazione delle domande di partecipazione di concorso risulta quindi indebitamente modificativo di quanto stabilito dal bando di concorso, peraltro in ordine al passaggio essenziale costituito dalla fissazione del termine di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.

Le spese di giudizio vanno quindi poste a carico di parte resistente e si liquidano in dispositivo, fermo l'obbligo di restituzione del contributo unificato se versato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto da Visone Carmela, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Condanna la Regione Campania al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, complessivamente liquidate nell'importo di e 1000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, nonché alla rifusione del contributo unificato se versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Antonio Esposito, Presidente

Giovanni Sabato, Consigliere, Estensore

Maurizio Santise, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per le Risorse Umane
Unità Operativa Dirigenziale 02
Reclutamento del Personale - Concorsi
Assunzioni - Incarichi ad esterni

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0150277 03/03/2016 09,51

Mitt. : 551402 UOD Reclutamento del personale...

Ras. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 7.1.4. Fascicolo : 11 del 2016



Al Dirigente della U.O.D. 04

e, per conoscenza
Al Direttore Generale per le Risorse Umane
SEDE

Oggetto: Relazione da allegare al riconoscimento del debito fuori bilancio inerente il giudizio innanzi la Sentenza di condanna del TAR Campania n. 943/2014, Visone Carmela vs. Regione Campania.

Con riferimento alla nota di pari oggetto prot. 077296 del 03/02/2016, si evidenzia quanto segue:

- 1) nel giudizio in questione è stata, tra l'altro, accolta l'eccezione della difesa regionale, volta alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente in quanto lo stesso non ha superato le prove scritte del concorso alle quali era stato ammesso con riserva. Tale accoglimento preclude ogni ulteriore rivalsa del ricorrente nei confronti dell'amministrazione che poteva anche assumere un notevole rilievo economico, atteso che trattasi di concorso pubblico per l'accesso alla Dirigenza;
- 2) il giudice amministrativo ha ravvisato comunque, ai soli fini dell'ordinamento delle spese di giudizio, l'illegittimità dell'originario decreto dirigenziale del Settore Reclutamento n. 2738 del 06/10/2003, che ha disposto l'esclusione dal concorso dell'interessato per tardiva presentazione della domanda di partecipazione rispetto al termine di 30 giorni decorrente dalla data di pubblicazione del bando sul B.U.R.C. L'iter logico giuridico illustrato nella Sentenza, che riconduce, invece, la scadenza del termine di presentazione della domanda al 30° giorno successivo alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale appare corretto ed incontrovertibile.

Il Dirigente ad interim della U.O.D. 02

dr. Lorenzo Masti

Sentenza Tar Campania – Salerno (Sezione Seconda)
Numero 943/2014
Dip. Visone Carmela
Avv.to Agosto Oreste

Diritti e onorari			1.000,00
			1.000,00
CPA	4%	1.000,00	40,00
			1.040,00
IVA	22%	1.040,00	228,80
TOTALE FATTURA			1.268,80

